

Ai sensi della disposizione dell'articolo 30 della Legge sugli affari comunali ("Gazzetta ufficiale", nn. 68/18, 110/18 e 32/20), Mensur Bajrektarević quale direttore della società commerciale Dimo-promet s.r.l. con sede a Zagabria, Hrastin Prilaz 2, OIB: 68626176119 la quale società autorizzata è il concessionario per l'espletamento delle attività di spazzacamino sul territorio della città di Rovinj-Rovigno, e con previa approvazione del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno KLASA/CLASSE: 363-01/20-01/98, Urbroj/Numprot: 2171/01-01-20-5 del giorno 15 dicembre 2020, emana le presenti

CONDIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI SPAZZACAMINO

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le presenti condizioni di espletamento dei lavori di spazzacamino sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: Condizioni) regolano le condizioni di erogazione ovvero di utilizzo delle attività comunali di servizio – servizio di espletamento dei lavori di spazzacamino, i diritti e gli obblighi reciproci del concessionario e del fruitore del servizio comunale e la modalità di misurazione, calcolo e pagamento del servizio comunale erogato sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno.

L'espletamento dei lavori di spazzacamino è di particolare importanza sociale, quale misura preventiva per impedire gli incendi, la tutela della vita delle persone, degli edifici e degli altri beni materiali, la salvaguardia dell'ambiente e l'efficienza energetica. Conformemente alle disposizioni della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale", nn. 68/18, 110/18 e 32/20) i lavori di spazzacamino rientrano nelle attività di servizio comunale e vengono espletati in base al contratto di concessione.

Le modalità di espletamento dei lavori di spazzacamino sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno sono prescritte dalla Delibera sull'espletamento dei lavori di spazzacamino ("Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", n. 1/11).

I servizi di spazzacamino vengono espletati in modo tempestivo, regolare e permanente nei termini e secondo le modalità stabilite dalle presenti condizioni e dalla Delibera cittadina. I servizi di spazzacamino sono obbligatori per tutti i fruitori e, quale pubblica utilità, sono garantiti a tutti alle stesse condizioni.

Articolo 2

Per espletamento dei lavori di spazzacamino si intende:

- La pulizia e il controllo degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi di riscaldamento al fine di mantenere la loro capacità funzionale e con lo scopo di prevenire il pericolo dagli incendi, esplosioni, intossicazione ed inquinamento dell'aria, nonché per il risparmio dei carburanti (combustione completa),
- La prevenzione delle conseguenze dannose che potrebbero verificarsi a causa del malfunzionamento degli impianti provvisti di canna fumaria e della mancata manutenzione (pulizia meccanica secondo le indicazioni del produttore) del dispositivo di riscaldamento,
- Il controllo e la manutenzione del condotto d'areazione e la ventilazione nei locali in cui sono installati gli apparecchi,
- Il controllo e la pulizia della ventilazione negli impianti condominiali e nei vani d'affari,
- La misurazione delle emissioni dei fumi di scarico (analisi dei fumi) misurazione della percentuale di volume di CO nell'ambiente,
- Il controllo e la pulizia della ventilazione negli impianti condominiali (comprese le ventilazioni del sistema quali sistemi secondari collettivi), dei vani d'affari e degli impianti di produzione.

Articolo 3

I singoli termini presenti nelle presenti Condizioni hanno il seguente significato:

1. Impianti provvisti di canna fumaria:

- a) Camino
- b) Canna fumaria
- c) Allaccio al camino/alla canna fumaria
- d) Canne fumarie dei dispositivi per il riscaldamento (classe C e D) / accessori per canne fumarie
- e) Contenitori per la raccolta dei sedimenti e le altre parti dell'impianto provvisto di canna fumaria a cui sono allacciati i dispositivi per il riscaldamento indipendentemente dall'altezza e dal diametro della canna fumaria nonché dalla potenza nominale dei dispositivi di riscaldamento e tipi di fonti di energia situati sul territorio della Città di Rovinj-Rovigno, i quali sono di proprietà e/o utilizzati da persone giuridiche o fisiche.

2. Camino è una parte del complesso edile dell'edificio che presenta la forma di un canale verticale o approssimativamente verticale, resistente al fuoco di fuliggine, che serve per lo scarico sicuro e senza ostacoli nell'atmosfera esterna dei fumi (venutisi a formare dal funzionamento del dispositivo allacciato per il riscaldamento), ovvero l'impianto provvisto di canna fumaria costruito secondo le norme HR EN 1443, HR EN 18160-5 oppure secondo un'altra norma corrispondente.

3. Camino in funzione è un impianto provvisto di canna fumaria al quale sono allacciati uno o più dispositivi per il riscaldamento.

4. Camino non in funzione è un impianto provvisto di canna fumaria al quale non è allacciato alcun dispositivo per il riscaldamento, ovvero i dispositivi per il riscaldamento non sono in utilizzo né temporaneo né regolare.

5. Camino a più canali è un camino composto da più di un unico condotto verticale, canna fumaria o tubi delimitati da una parete resistente al fuoco.

6. Camino di riserva è un camino che viene utilizzato per allacciare i dispositivi di riscaldamento a combustibile solido in condizioni straordinarie in edifici di nuova costruzione, con una superficie di apertura minima di 200 cm².

7. Canne fumarie sono passaggi per la conduzione dei prodotti della combustione nell'atmosfera esterna (apertura esterna del camino).

8. Allacci al camino/alla canna fumaria sono degli elementi di collegamento rigidi che collegano il dispositivo di riscaldamento e il camino (elementi che conducono i prodotti della combustione nella parte verticale del camino).

9. Canne fumarie dei dispositivi per il riscaldamento (classe C e D) / accessori per canne fumarie sono camini che contengono dei canali concentrici per la conduzione dell'aria e dei fumi per lo scarico dei prodotti della combustione oppure canali separati singolarmente per lo scarico dei fumi ai quali sono allacciati dispositivi per il riscaldamento che utilizzano il gas come fonte energetica e sono di classe C e D, e non fanno parte del complesso edile dell'edificio, bensì sono concepiti come accessori della canna fumaria.

10. Contenitore di raccolta della fuliggine è il fondo del camino (parte iniziale del camino) destinato alla pulizia e al controllo dei camini e alla rimozione dei residui di combustione dei combustibili; parte del contenitore di raccolta della fuliggine è costituita da delle porte per il controllo

e la pulizia che servono a chiudere l'apertura di controllo sul camino e sono resistenti alla corrosione, all'umidità e al fuoco di fuliggine.

11. Ventilazione è una parte del complesso edile dell'edificio; sistema che serve ad incanalare l'aria esterna e/o scaricare l'aria sporca dall'edificio, da più ambienti oppure da un solo ambiente dell'edificio.

12. Dispositivi per il riscaldamento sono dispositivi per la combustione di sostanze solide, liquide o gassose, di classe B, C e D e dispositivi per il riscaldamento - impianti di caldaie, allacciati ad un impianto provvisto di canna fumaria.

13. Dispositivi per il riscaldamento di classe B sono dispositivi che prelevano dall'ambiente l'aria che verrà usata nella combustione, mentre e i prodotti della combustione vengono scaricati nell'atmosfera per mezzo del camino.

14. Dispositivi per il riscaldamento di classe C e D sono dispositivi indipendenti dall'aria presente nell'ambiente, che prelevano l'aria per la combustione per mezzo di un sistema chiuso rispetto all'atmosfera, mentre i prodotti della combustione vengono scaricati nell'atmosfera per mezzo dell'impianto provvisto di canna fumaria (camino, canna fumaria).

15. Dispositivi per il riscaldamento-impianti di caldaie sono dispositivi per il riscaldamento situati in ambienti separati (nelle cosiddette caldaie) indipendentemente dal tipo di fonte d'energia che utilizzano per la trasformazione energetica.

16. Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 DSN 2 (lista di controllo) – documento che contiene tutti i dati sullo stato attuale dell'impianto provvisto di canna fumaria e del dispositivo per il riscaldamento allacciato ad essa.

17. Pulizia e controllo regolari degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento allacciati ad essi è il controllo dello stato di funzionalità, la misurazione e la pulizia degli stessi, nelle scadenze prescritte dalle presenti Condizioni e in conformità con la Delibera cittadina.

18. Pulizia e controllo straordinari degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento allacciati ad essi è il controllo dello stato di funzionalità e la pulizia degli stessi su richiesta delle ispezioni competenti, del proprietario, del Fruitore, del distributore del gas oppure del partecipante alla costruzione che non è incluso nelle presenti Condizioni, nelle scadenze prescritte dalle presenti Condizioni e in conformità con la Delibera cittadina.

19. Caso urgente sottintende:

- nessuna permeabilità dell'impianto provvisto di canna fumaria o scarsa permeabilità
- presenza di depositi di fuliggine infiammabili (resina) - struttura edile in pericolo
- collegamento di combustibili di diverse fonti energetiche (gas combustibile/combustibile solido-liquido) nello stesso impianto provvisto di canna fumaria
- ostruzione (otturazione) della canna fumaria.

20. Spazzacamino è un lavoratore qualificato (secondo il programma scolastico della RC, verificato da parte del Ministero di competenza) che pulisce, controlla ed effettua le misurazioni sugli impianti provvisti di canna fumaria, sulla ventilazione e sui dispositivi per il riscaldamento.

21. Spazzacamino che ha sostenuto l'esame professionale è un lavoratore qualificato (secondo il programma scolastico della RC, verificato da parte del Ministero di competenza) che ha sostenuto l'esame professionale.

22. Spazzacamino autorizzato è una persona giuridica o fisica - ditta, registrata per l'espletamento dei lavori di spazzacamino che ha sottoscritto con la Città di Rovinj-Rovigno un Contratto di concessione.

23. Fruitore del servizio è una persona giuridica o fisica – Fruitore del servizio di spazzacamino indipendentemente se si tratti del proprietario, comproprietario e/o Fruitore dell’impianto provvisto di canna fumaria e del dispositivo di riscaldamento.

24. Legge si riferisce alla Legge sull’economia comunale (“Gazzetta ufficiale”, nn. 68/18, 110/18 e 32/20).

25. Delibera si riferisce alla Delibera sull’espletamento dei lavori di spazzacamino (“Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno”, n. 1/11).

Tutti gli altri termini utilizzati nelle presenti Condizioni hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nella Legge, nella Delibera e nelle prescrizioni particolari.

I concetti che vengono utilizzati nella presente delibera, e che hanno significati di genere, si riferiscono in egual modo al genere maschile e femminile.

II – AMBITO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZACAMINO

Articolo 4

La Città di Rovinj-Rovigno (di seguito nel testo: la Città) ha un territorio per il servizio di spazzacamino che comprende tutto il territorio della Città.

Sul territorio della Città l’attività di servizio comunale – espletamento dei lavori di spazzacamino, basato sulla sottoscrizione del Contratto di concessione con la Città, viene espletato dalla società commerciale Dimo-promet s.r.l. con sede a Zagabria, Hrastin Prilaz 2, OIB: 68626176119 (di seguito nel testo: concessionario del servizio) in conformità alle prescrizioni di legge e ai regolamenti vigenti.

Articolo 5

Il Fruitore del servizio di spazzacamino è ogni persona giuridica o fisica – Fruitore del servizio di spazzacamino indipendentemente se si tratti del proprietario, comproprietario e/o Fruitore dell’impianto provvisto di canna fumaria e del dispositivo per il riscaldamento che si trova sul territorio della Città.

III – DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI

a) Obblighi del concessionario (spazzacamino autorizzato)

Articolo 6

Lo spazzacamino autorizzato espleta, nei termini definiti, i controlli obbligatori, la pulizia e la misurazione degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento indipendentemente se li utilizzino persone giuridiche o fisiche sul territorio della Città, i quali si riferiscono a:

- Parti di edifici per la conduzione e la rimozione del fumo in tutti i tipi di impianti edili, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso e indipendentemente dal tipo o sistema dello stesso come pure del tipo di materiale edile
- Dispositivi per il riscaldamento di tutti i tipi e destinazioni d’uso a combustibile solido, liquido, gassoso ed alternativo, aperture oppure dispositivi per la conduzione e la rimozione dell’aria indipendentemente dal tipo di materiale edile e
- Ventilazioni

- Aperture oppure dispositivi per la conduzione di aria comburente che devono soddisfare le esigenze di aria dei dispositivi per il riscaldamento di classe B installati in un locale abitativo o commerciale.

Articolo 7

I lavori di spazzacamino vengono espletati in conformità ai termini e alle modalità prescritti nella Delibera cittadina sull'espletamento dei lavori di spazzacamino, ovvero nelle presenti Condizioni generali.

Articolo 8

I dipendenti dello spazzacamino autorizzato (di seguito nel testo: spazzacamini) nel corso dell'espletamento dei lavori di spazzacamino devono essere in possesso della tessera provvista di numero di identificazione, fotografia e dati dello spazzacamino autorizzato.

Su richiesta del Fruitore del servizio, ogni spazzacamino è tenuto a presentare la tessera di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 9

Lo spazzacamino autorizzato, nell'espletamento dell'attività comunale di spazzacamino:

- Controlla regolarmente tutti gli impianti provvisti di canna fumaria e i dispositivi di riscaldamento indipendentemente dal metodo di utilizzo, dal materiale e dalle prestazioni, nonché dalla fonte di energia e dalla destinazione d'uso del dispositivo di riscaldamento allacciato ad esso (per prevenire il rischio di incendio e avvelenamento da monossido di carbonio)
- Controlla regolarmente il riflusso dei fumi nei dispositivi di riscaldamento indipendentemente dalla fonte di energia
- Pulisce regolarmente i dispositivi di riscaldamento (caldaie, camini, stufe, fornelli, stufe a pellet tranne le stufe in terracotta)
- Misura e verifica regolarmente l'emissione di gas dai dispositivi di riscaldamento
- Controlla regolarmente i dispositivi di riscaldamento - gli impianti di caldaie e rilascia il Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 2 (lista di controllo)
- Rilascia l'appropriata fattura per il servizio reso
- Su richiesta del partecipante alla costruzione sovrintende ai lavori sull'impianto provvisto di canna fumaria.

Articolo 10

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto a redigere un Registro con l'elenco dei camini e dei dispositivi di riscaldamento, il quale contiene i seguenti dati:

- via e numero civico (se necessario anche l'entrata),
- il nome e il cognome del Fruitore del servizio ovvero il nome dell'amministratore dell'edificio,
- il numero e tipo di dispositivo di riscaldamento,
- il numero, tipo e l'indicazione del camino,
- i termini di pulitura e di controllo,
- lo stato del camino.

Lo spazzacamino autorizzato ha l'obbligo di redigere un Registro in merito al controllo e alla pulitura dei camini (registro di controllo) nonché in merito all'espletamento dei lavori per mezzo dei quali il camino viene mantenuto o riportato allo stato definito nel progetto dell'edificio.

Il Registro di cui al comma 2 del presente articolo si tiene separatamente per ogni immobile e contiene:

- via e numero civico (se necessario anche l'entrata),
- il nome e il cognome del Fruitore del servizio ovvero il nome dell'amministratore dell'edificio,
- l'indicazione dei camini che si controllano e puliscono,
- data dell'espletamento dei lavori di spazzacamino,
- l'importo del prezzo del servizio conformemente al tariffario concordato,
- il tipo e la data di esecuzione dei lavori sul camino,
- la data del Rapporto professionale dello spazzacamino,
- la firma dello spazzacamino,
- la firma del Fruitore del servizio ovvero il rappresentante dei condomini quale conferma dei lavori di spazzacamino effettuati,
- note del Fruitore/spazzacamino.

Lo spazzacamino autorizzato redige entrambi i tipi di Registri di cui al presente articolo anche in un'appropriata forma elettronica al fine di recapitare gli stessi all'organismo amministrativo competente dell'UPVF.

Articolo 11

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad esprimersi per iscritto al recapito di una richiesta scritta in merito alle caratteristiche tecniche e di altro tipo dell'impianto provvisto di canna fumaria.

Articolo 12

Il Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 – DSN 2 (lista di controllo) viene redatto in due copie, separatamente per ogni indirizzo.

Una copia del Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 – DSN 2 (lista di controllo) viene obbligatoriamente conservata dallo spazzacamino autorizzato, mentre l'altra copia viene conservata dal fruitore del servizio o da un rappresentante del comproprietario e, se richiesta, presentata in forma scritta all'organismo amministrativo responsabile degli affari comunali (di seguito nel testo: organismo amministrativo).

Il Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 – DSN 2 (lista di controllo) contiene obbligatoriamente:

1. il contrassegno dell'edificio – via e numero civico;
2. il nome e il cognome del Fruitore del servizio, il nome e il cognome del rappresentante del comproprietario e la denominazione dell'organismo che gestisce l'edificio;
3. i dati riguardanti il numero complessivo degli impianti provvisti di canna fumaria, se sono in funzione o no e la loro distinzione in base al tipo e al combustibile;
4. i dati riguardanti il numero complessivo dei dispositivi di riscaldamento, se sono in funzione o no e la loro distinzione in base al tipo e al combustibile;
5. i dati riguardanti il numero complessivo degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi di riscaldamento in base alla classe del dispositivo di riscaldamento con l'indicazione dei termini di controllo e di pulitura;

6. le date di effettuazione della pulizia e del controllo con annessi i dati in merito ai lavori effettuati in base al tariffario dei lavori di spazzacamino;

7. il nome, il cognome e la firma dello spazzacamino, del fruitore del servizio oppure del rappresentante dei comproprietari dell'edificio in seguito all'espletamento dei lavori di spazzacamino.

Parte integrante del Rapporto professionale dello spazzacamino è anche l'evidenza delle manchevolezze. I Rapporti professionali degli spazzacamini (liste di controllo) si conservano in modo permanente, mentre i dati di cui ai punti 6 e 7 del presente articolo che lo spazzacamino autorizzato può gestire tramite le fatture, le disposizioni di lavoro e gli avvisi, devono essere conservati per due anni dalla data di emissione della fattura, mentre gli avvisi al fruitore del servizio o al rappresentante dei comproprietari dalla data dell'ultimo inserimento dati.

Oltre ai dati sopraccitati, i quali sono obbligatori, il Rapporto professionale dello spazzacamino DSN 1 – DSN 2 può contenere anche i seguenti dati:

- Numero di piani dell'impianto
- Tipo di impianto provvisto di canna fumaria secondo la modalità di utilizzo e il tipo di dispositivo per il riscaldamento allacciato ad esso
- (fonte di energia)
- Materiale di costruzione dell'impianto provvisto di canna fumaria, tipo di costruzione (sistematico, murato...)
- Dimensione dell'apertura esterna
- Numero di canali della canna fumaria (qualora si tratti di un camino a più canali) posizione dell'apertura di controllo
- Altezza utile dell'impianto provvisto di canna fumaria in rapporto all'altezza complessiva dell'impianto provvisto di canna fumaria
- Altezza dell'impianto provvisto di canna fumaria al di sopra del tetto, materiale dell'allaccio al camino
- Sezione trasversale illuminata dell'allaccio del camino, lunghezza complessiva dell'allaccio del camino, numero di archi dell'allaccio del camino
- Posizione del dispositivo di riscaldamento
- Potenza nominale dei dispositivi di riscaldamento.

Articolo 13

Qualora lo spazzacamino appurasse che il controllo e la pulizia regolari non sono possibili o che ci sono delle manchevolezze negli impianti provvisti di canna fumaria e nei dispositivi per il riscaldamento che non sono direttamente pericolose per la salute, la vita e la proprietà, egli avviserà in forma scritta i fruitori del servizio, il rappresentante dei comproprietari, ovvero il gestore dell'edificio dell'impossibilità di effettuare il controllo e pulizia o delle altre carenze identificate.

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad avvisare il servizio di guardia comunale dell'impossibilità dell'espletamento del servizio.

All'avviso di cui al comma precedente, è necessario allegare i seguenti dati: nome e cognome del proprietario/fruitore, nome e cognome del rappresentante degli inquilini (qualora l'edificio fosse sotto una gestione), indirizzo del fruitore/proprietario, OIB, data in cui è stata stabilita l'impossibilità di dell'espletamento del servizio.

La guardia comunale, in base all'avviso ricevuto, recapita l'avvertenza e la disposizione al fruitore/proprietario sull'obbligo di effettuare i controlli e le pulizie regolari in conformità alla Delibera cittadina.

Qualora il servizio venisse comunque eseguito entro il termine stabilito, lo spazzacamino autorizzato è tenuto a informare l'organismo amministrativo cittadino responsabile degli affari comunali che

successivamente sono stati resi possibili il controllo e la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento.

Articolo 14

Qualora lo spazzacamino appurasse che le manchevolezze riscontrate negli impianti provvisti di canna fumaria e nei dispositivi per il riscaldamento con sistema di conduzione dell'aria siano un pericolo diretto per la salute, la vita e la proprietà, sarà obbligato ad avvertire tempestivamente e per iscritto tramite il Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) il fruitore del servizio, il rappresentante dei comproprietari ovvero il gestore dell'edificio di eliminare le manchevolezze entro un termine ragionevole (non superiore a 2 mesi).

Dipendentemente dalle manchevolezze riscontrate, lo spazzacamino avviserà per iscritto tramite il Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) il ministero preposto agli affari interni o l'ispezione edilizia o il distributore del gas e l'organismo amministrativo e li metterà a conoscenza delle manchevolezze riscontrate.

Qualora le manchevolezze riscontrate richiedessero la ricostruzione (risanamento) della canna fumaria, l'operazione deve essere eseguita in conformità con la legge che disciplina l'assetto territoriale e l'edilizia nonché in conformità con le Prescrizioni tecniche per i camini e le altre prescrizioni vigenti.

Dopo la ricostruzione (risanamento), il proprietario/fruitore oppure il rappresentante degli inquilini è tenuto ad informare lo spazzacamino autorizzato dell'eliminazione delle manchevolezze, in base a cui verrà effettuato il riesame dell'impianto provvisto di canna fumaria.

Il Fruitore del servizio, il rappresentante dei comproprietari, ovvero il gestore dell'edificio, è tenuto ad eliminare le manchevolezze entro il termine stabilito e ad informarne di ciò l'organismo competente di cui al comma 2 del presente articolo e l'organismo amministrativo. In caso contrario, si riterrà che le manchevolezze non siano state eliminate.

Previa notifica del fruitore del servizio o entro 30 giorni dalla scadenza del termine, lo spazzacamino autorizzato è tenuto eseguire un nuovo controllo degli impianti provvisti di canna fumaria che sono registrati quali impianti pericolosi per la salute, la vita e la proprietà.

Articolo 15

Eccezionalmente, nelle emergenze in cui la vita, la salute e la proprietà sono in pericolo, lo spazzacamino è tenuto ad avvertire immediatamente i fruitori del servizio che sono in pericolo e allo stesso tempo è tenuto ad informare il Ministero degli affari interni, l'UPVF, l'organismo amministrativo nonché il distributore del gas nel caso in cui si tratti del sistema di scarico dei gas dell'impianto provvisto di canna fumaria e del dispositivo di riscaldamento.

Articolo 16

Lo spazzacamino autorizzato è obbligato a tenere in formato digitale un'evidenza in merito alle manchevolezze e alla mancata pulizia e controllo di cui agli articoli 12, 13 e 14 delle presenti Condizioni.

Lo spazzacamino autorizzato è obbligato a tenere in formato digitale un registro degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento (Rapporto professionale dello spazzacamino/lista di controllo con le manchevolezze evidenziate) nonché il registro di controllo.

Lo spazzacamino autorizzato inserisce i dati delle manchevolezze e della mancata pulizia e controllo nel registro degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento immediatamente, e al massimo entro il termine di 30 giorni dal riscontro sul campo.

Articolo 17

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto a redigere il Piano annuale di pulizia e controllo degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento con sistema di conduzione dell'aria (di seguito nel testo: Piano annuale) e a recapitarlo all'organismo amministrativo entro il 31 agosto dell'anno corrente nel quale inizia la stagione in cui si accende il riscaldamento.

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad espletare i lavori di spazzacamino secondo il piano annuale.

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad esporre la notifica al Fruitore del servizio in merito al suo arrivo in un posto ben visibile nell'edificio residenziale, e almeno cinque giorni prima dell'arrivo.

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto a presentare all'organismo amministrativo almeno una volta all'anno, entro l'inizio della stagione in cui si accende il riscaldamento, una relazione in merito al cambiamento del numero e della tipologia degli impianti provvisti di canna fumaria.

b) Obblighi del fruitore dei servizi

Articolo 18

Il Fruitore dei servizi è tenuto a consentire il regolare controllo, pulizia e misurazione degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi di riscaldamento, e in particolare garantire l'accesso agli sportelli per il controllo e la pulizia che devono potersi aprire, il tutto nel rispetto delle prescrizioni e delle normative positive.

Il Fruitore dei servizi è tenuto ad utilizzare esclusivamente i servizi dello spazzacamino autorizzato con il quale la Città ha stipulato un Contratto di concessione.

Su richiesta dello spazzacamino autorizzato, devono essere installati gli sportelli per il controllo e la pulizia al fine di consentire il controllo e la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria, mentre il condotto di allacciamento al dispositivo per il riscaldamento e all'impianto provvisto di canna fumaria deve essere smontabile sui dispositivi di riscaldamento atmosferici.

Su richiesta dello spazzacamino, il Fruitore dei servizi è tenuto a dare in visione la documentazione in merito al numero e al tipo di dispositivi per il riscaldamento con sistema di conduzione dell'aria e di impianti provvisti di canna fumaria qualora tale documentazione esistesse, oppure è tenuto ad avvisarlo in merito al numero e al tipo di dispositivi per il riscaldamento con sistema di conduzione dell'aria e di impianti provvisti di canna fumaria e della stagione in cui si accende il riscaldamento, inoltre deve consentirgli l'accesso ad ogni dispositivo per il riscaldamento e ad ogni impianto provvisto di canna fumaria.

Articolo 19

Su richiesta dello spazzacamino autorizzato, devono essere installati gli sportelli per il controllo e la pulizia al fine di consentire il controllo e la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria, mentre il condotto di allacciamento al dispositivo per il riscaldamento e all'impianto provvisto di canna fumaria deve essere smontabile sui dispositivi di riscaldamento di classe B.

L'accesso alla cima dell'impianto provvisto di canna fumaria deve essere realizzato in modo tale da essere sicuro per lo spazzacamino, indipendentemente dall'unità abitativa ovvero d'affari.

Su richiesta dello spazzacamino, il Fruitore dei servizi è tenuto a dare in visione la documentazione in merito al numero e al tipo di dispositivi per il riscaldamento e di impianti provvisti di canna fumaria qualora tale documentazione esistesse, oppure è tenuto ad avvisarlo in merito al numero e al tipo di dispositivi per il riscaldamento e di impianti provvisti di canna fumaria e della stagione in cui si accende il riscaldamento, inoltre deve consentirgli l'accesso ad ogni dispositivo per il riscaldamento e ad ogni impianto provvisto di canna fumaria.

Articolo 20

Il fruitore del servizio ha l'obbligo di notificare allo spazzacamino autorizzato ogni cambiamento di proprietà/utilizzo dell'impianto, ovvero ha l'obbligo di notificare il cambiamento di tipo di combustibile, entro il termine di 30 giorni dall'avvento del cambiamento.

c) Obblighi reciproci – edifici di nuova costruzione, ricostruzione e modifica delle spese

Articolo 21

Su invito del partecipante alla costruzione (investitore, esecutore dei lavori, progettista oppure ingegnere sovrintendente), lo spazzacamino autorizzato è tenuto, nel corso della costruzione, a sovrintendere ai lavori di costruzione sull'impianto provvisto di canna fumaria (costruzione oppure ricostruzione), e a lavori ultimati è tenuto ad emettere un Rapporto professionale dello spazzacamino in merito alla regolamentazione della canna fumaria che deve essere allegato alla documentazione tecnica in occasione del controllo tecnico, ovvero dell'allacciamento alla rete del gas.

Prima della messa in servizio dei combustibili e delle installazioni del gas, il partecipante alla costruzione di cui al precedente comma come pure l'esecutore delle installazioni del gas, sono tenuti a richiedere allo spazzacamino autorizzato il Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) in merito alla regolamentazione della canna fumaria.

Al fine di impedire le conseguenze dannose che potrebbero manifestarsi allacciando i nuovi dispositivi agli impianti provvisti di canna fumaria preesistenti, è vietato allacciare nuovi dispositivi senza l'approvazione dello spazzacamino autorizzato e della persona giuridica responsabile della distribuzione del gas qualora l'impianto provvisto di canna fumaria venga utilizzato per la conduzione dei fumi di combustione dal dispositivo per il riscaldamento.

Quanto sopra indicato nel presente articolo si riferisce anche alla costruzione degli impianti di riserva provvisti di canna fumaria negli edifici plurifamiliari.

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad indicare nel Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) tutte le manchevolezze riscontrate sull'impianto provvisto di canna fumaria/dispositivo per il riscaldamento.

Qualora il fruitore del servizio, il rappresentante dei comproprietari, ovvero il gestore dell'edificio rifiutasse di sottoscrivere il Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) oppure fosse assente al momento del controllo e della pulizia, e sullo stesso fossero appurate delle manchevolezze, lo spazzacamino è tenuto a recapitare il Rapporto professionale dello spazzacamino (lista di controllo) non sottoscritto all'organismo amministrativo.

Lo spazzacamino autorizzato è tenuto ad avvertire l'organismo amministrativo che successivamente sono stati resi possibili il controllo e la pulizia degli impianti provvisti di canna fumaria e dei dispositivi per il riscaldamento.

Lo spazzacamino autorizzato e il distributore di gas autorizzato accorderanno regolarmente le banche dati riguardanti i fruitori degli impianti a gas (installazione di nuovi, modifica di quelli preesistenti, ecc.).

IV – MODALITÀ DI MISURAZIONE, CALCOLO E PAGAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE EROGATO

Articolo 22

I controlli regolari al fine della manutenzione del camino si effettuano nelle modalità stabilite dal progetto dell'edificio, dalle specificazioni del dispositivo di riscaldamento e dal tipo di combustibile, in conformità alle prescrizioni positive, e almeno una volta l'anno.

Il controllo regolare include almeno:

- un controllo visuale, che comprende l'appuramento della posizione e della grandezza delle fessure e di altri danni importanti per la salvaguardia delle caratteristiche tecniche del camino,
- la prova di pressione in caso di sospetto,
- la conformazione del dispositivo di riscaldamento e del camino,
- la misurazione dei gas d'uscita nei dispositivi di riscaldamento a combustibile gassoso.

Nel modo stabilito nel comma 2 del presente articolo viene effettuato anche il controllo del camino prima del primo utilizzo del dispositivo per il riscaldamento, ovvero prima del ripristino dell'utilizzo qualora il camino non fosse stato usato per più di un anno.

In occasione del controllo del camino, la pulizia viene effettuata secondo necessità nelle modalità adeguate al tipo di camino (pulizia meccanica e/o in un altro modo).

Il controllo straordinario del camino viene effettuato prima di ogni cambiamento del dispositivo per il riscaldamento oppure cambiamento del combustibile, dopo ogni avvenimento straordinario che potrebbe influire sulle caratteristiche tecniche del camino oppure crea sospetti sull'utilizzabilità del camino, nonché in seguito al controllo d'ispezione.

Il controllo e la pulizia del dispositivo per il riscaldamento (stufe, caminetti, caldaie a pre-pressione per il riscaldamento centralizzato, scambiatori di calore industriali e caldaie a energia termica) vengono effettuati conformemente alle prescrizioni positive e alle regole della professione, al fine di salvaguardare e tutelare l'ambiente, e attuare la tutela dagli incendi.

Il controllo e la pulizia del dispositivo per il riscaldamento viene effettuato almeno una volta l'anno, e, secondo necessità, più spesso, dipendentemente dal tipo e dalla funzione del dispositivo per il riscaldamento, dal tipo di combustibile e dell'effettivo periodo di funzionamento del dispositivo di riscaldamento.

Qualora fosse necessario effettuare la pulizia dell'impianto provvisto di canna fumaria e dei dispositivi di riscaldamento entro periodi più brevi oppure al di fuori dei termini indicati nel presente articolo, il fruitore dell'impianto provvisto di canna fumaria o del dispositivo di riscaldamento dovrà richiedere allo spazzacamino autorizzato la pulizia straordinaria. La retribuzione per i servizi di pulizia straordinaria verrà addebitata secondo il tariffario vigente.

Articolo 23

Lo spazzacamino autorizzato può negare i servizi di spazzacamino ai fruitori del servizio che non adempiono ai propri obblighi finanziari dopo la procedura di notifica/avviso, ed egli informerà di ciò il Settore amministrativo e il distributore del gas nonché l'ispezione competente.

Articolo 24

Lo spazzacamino autorizzato riscuote il prezzo della retribuzione per i servizi di spazzacamino secondo il tariffario certificato dei lavori di spazzacamino.

Dopo aver eseguito i lavori di spazzacamino, lo spazzacamino autorizzato emette una fattura per il lavoro di spazzacamino eseguito, che viene pagato dal fruitore del servizio o dal gestore dell'edificio.

V – CONTROLLO DEL LAVORO

Articolo 25

Il controllo dell'esecuzione dei lavori di spazzacamino viene effettuato dalla guardia comunale in conformità con le disposizioni della Delibera cittadina sull'espletamento dei lavori di spazzacamino,

a meno che non si tratti del controllo di competenza dell'ispezione dell'amministrazione di polizia responsabile della protezione antincendio.

VI – TUTELA DEI DIRITTI DEL FRUITORE DEL SERVIZIO

Articolo 26

I Fruitori del servizio hanno la possibilità di inoltrare un reclamo scritto in merito al servizio reso per posta, telefax oppure per posta elettronica e presso la sede del Concessionario del servizio che è tenuto a rispondere a tali contestazioni entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento del reclamo. Il Concessionario del servizio è tenuto a conservare e a tenere un'evidenza scritta dei reclami del Fruitore del servizio pubblico per almeno un anno dal ricevimento del reclamo.

Il termine per il recapito del reclamo scritto in merito alla fattura è di 15 (quindici) giorni dal recapito della fattura ovvero 15 giorni prima della data di scadenza della fattura, in caso contrario la fattura emessa verrà considerata incontestata.

VII – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO IN CASO DI PARTICOLARI CIRCOSTANZE DOVUTE A FORZA MAGGIORE

Articolo 27

Il concessionario del servizio non sarà ritenuto responsabile per ritardi nell'adempimento o mancato adempimento degli obblighi causati da circostanze inaspettate e imprevedibili al di fuori del suo ragionevole controllo, come ad esempio azioni di organismi civili o militari, restrizioni imposte dalla legge, incendi, esplosioni, guerre, embargo, scioperi, rivolte e disordini nazionali. In caso di tali ritardi nell'adempimento o inadempimento, il Concessionario informerà tempestivamente i fruitori del servizio pubblico del verificarsi di tali circostanze tramite le pagine web e l'adempimento degli obblighi del Concessionario del servizio sarà rinviato per la durata di tale caso di forza maggiore.

VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E CONCLUSIVE

Articolo 28

Per tutte le questioni che non sono stabilite nelle presenti Condizioni, e che si riferiscono all'espletamento dei lavori di spazzacamino sul territorio della Città, si applicano direttamente le disposizioni della Legge e della Delibera.

Articolo 29

Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il giorno dell'emanazione della previa approvazione dell'organismo rappresentativo della Città sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno".

Articolo 30

Le presenti Condizioni generali verranno pubblicate sul "Bollettino ufficiale della Città di Rovinj-Rovigno", sulle pagine web cittadine nonché sull'Albo pretorio e sulle pagine web del concessionario del servizio comunale.

DIMO-PROMET s.r.l.

Il Direttore

Mensur Bajrektarević, m.p.

Broj/Numero: 10/12/20

A Zagabria, 17 dicembre 2020